

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 57 del 25.11.1999
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. n° 18 del 24.07.2007

CAPO I°

Limiti del Regolamento e Generalità

ART. 1 - Campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale e per tutto il territorio comunale per quanto di competenza, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30/06/92 recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n°427 del 31/01/1995, approvandone lo spirito promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

ART. 2 - Oggetto e finalità del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato, del Comune, della Regione e della Provincia, nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3 - Competenze del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 4 - Poteri del Sindaco

Al Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

CAPO II°

Pascolo - caccia - pesca

ART. 5 - Pascolo degli animali

Per il pascolo di bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

I greggi di pecore potranno pascolare unicamente su eventuali aree demaniali a loro assegnate e individuate dal Comune o su terreni privati, previo consenso dei proprietari stessi, tenuto conto del transito degli armenti che è disciplinato dal Prefetto; in ogni caso ad una congrua distanza dagli allevamenti di bovini e dall'abitato (almeno 500 m.).

Nella zona di pascolo consentita è vietato l'accesso agli estranei, agli animali di specie bovina

e la presenza promiscua di greggi diversi.

È obbligo del conduttore del gregge di non lasciare sul terreno materiale pericoloso (animali morti, feti, invogli fetali ecc...).

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune, fermo restando il potere del Sindaco di impedire per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

I greggi di pecore, per raggiungere i pascoli autorizzati dovranno transitare lungo percorsi espressamente individuati allo scopo.

Dopo il transito delle greggi il proprietario degli animali dovrà procedere a porre in atto, con spesa a suo carico, adeguate operazioni di pulizia e disinfestazione dei percorsi e dei punti di abbeverata, se richiesta e motivata dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario, il cui bestiame è sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

ART. 7 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo. Dopo il transito il proprietario degli animali dovrà provvedere ad adeguate operazioni di pulizia dei percorsi, se richiesta e motivata dell'ufficio di Polizia municipale.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 8 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 9 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III°

Case coloniche

ART. 10 - Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc.

occorre acquisire la relativa concessione edilizia.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Relativamente ai caratteri tipologici degli immobili ed al materiale d'impiego per la costruzione di farà espresso riferimento alle NTA specifiche per la zona rurale, così come contemplato dal PRG vigente.

ART. 11 - Igiene di case coloniche

Le case coloniche vanno tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha la facoltà di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, può intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 12 - Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, vanno posti, in caso di nuove costruzioni, preferibilmente in fabbricati staccati e posti ad adeguata distanza dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966, al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982) ed al D.P.R. 12/1/98 n°37 (pubblicato sulla G.U n°57 del 10/3/98) si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato Prevenzione Incendi".

ART. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'autorità giudiziaria.

ART. 14 - Regimazione delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, e di quelle provenienti dai tetti e dalle pluviali

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento e assegnazione di un termine per adempire all'ordine, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 15 - Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di Fognatura.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento

ART. 16 - Stalle

Le stalle con più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925 e in conformità all'art 17 del presente regolamento, nonché agli art. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria e urbanistica vigente.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative:

ART. 17 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

In assenza di altri sistemi e soluzioni costruttive idonee ad impedire la fuoriuscita delle deiezioni, nel caso di concimaie costruite sul piano campagna il perimetro delle stesse dovrà essere delimitato da un muretto alto almeno 30cm. Le concimaie dovranno essere dotate di bottino interrato per la Come per le concimaie, i silos per la formazione del mais ceroso devono essere mantenuti in perfetta efficienza, in relazione all'uso specifico a cui è deputata tale struttura, tale da non arrecare disagi di ordine igienico.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione a infiltrazioni inquinanti all'acqua del sottosuolo.

ART. 18 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena scorrevole o in apposito recinto.

CAPO IV°

Fossi e canali privati - Distanze alberi - Rami protesi e radici

ART. 19 - Deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del codice penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale

da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

ART. 20 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati la cui manutenzione non sia di competenza dei Consorzi di Bonifica, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ad esclusione di quelli che competono al Consorzio di Bonifica e/o al Magistrato delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi di scolo privati che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

I fossi di competenza del Consorzio e/o del Magistrato delle acque devono essere puliti, dall'ente previo risarcimento danni alle coltura o cose del privato

ART. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali secondo la normativa vigente.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 16 del D. Lgs n. 285/92 e all'art. 26 del D.P.R. n. 495/92, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

ART. 22 - Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale, e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva (D. Lgs n. 285/92).

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile):

ART. 22 bis - Formazioni arboree lineari e esemplari vegetali

L'abbattimento di alberi vivi con diametro maggiore di 25 cm misurato all'altezza di 1.30 m da terra (crf. maggiore di 75 cm) deve essere autorizzato dal responsabile dell'Ufficio competente su richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto.

Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sopra espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione.

È ammesso l'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne limiti fisici di campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, ecc., impiegando le specie sopra descritte .

Per quanto riguarda le potature.

- non sono ammesse di norma capitozzature, salvo nelle pratiche agrarie e nei casi particolari di volta in volta valutati dall'Ufficio competente;
- tutte le opere di potatura degli alberi devono essere effettuate nel periodo dal 1/1 al 15/3 di ogni annata.

L'abbattimento e la potatura (dendrochirurgia) degli esemplari vegetali con circonferenza del fusto misurato ad 1.30 m da terra, superiore ad 1.25 m dovrà essere autorizzato dal responsabile dell'Ufficio competente, su precisa richiesta contenente relazione tecnica giustificativa.

Le piante tagliate o delle quali se ne è causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga.

ART. 23 -Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 24 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro, minimo di cm 80.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

CAPO V°

Malattie delle piante e la lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

ART. 25- Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 02 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 26 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

ART. 27 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 28 - Tutela delle api e degli altri indetti pronubi

Durante il periodo della fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da altri insetti pronubi è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di questi insetti, salvo diverse indicazioni fornite da organismi competenti in materia di fitopatologia quali l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante e il servizio fitopatologico dell'Amm.ne Provinciale di Padova.

CAPO VI°

Malattie del bestiame

ART. 29 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 30 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 31 - Eliminazione di animali morti per malattie infettive

L'eliminazione di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 32 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e dotate di pareti intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta.

La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione ai fini fertirrigui dovrà essere attuata con mezzi adeguati, senza dispersioni, cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico sanitario.

CAPO VII°

Gestione delle deiezioni zootecniche

ART. 33 - Stoccaggio dei liquami

Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti

ART. 34 - Divieto di spargimento

È fatto divieto di spargimento nelle seguenti condizioni:

- aree non agricole;
- terreni acquitrinosi;
- zone di rispetto di m 200 dai punti di prelievo di pozzi ed acquedotti (solo per liquami e la parte liquida del letame - colaticcio);
- fasce di rispetto di m 5 da cigli d'acqua e m 10 dai limiti delle risorgive;
- aree di cava;
- terreni saturi d'acqua;
- deiezioni non mature;
- terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti e durante il raccolto stesso;
- a meno di m 10 dalle abitazioni civili presenti in zona agricola.

ART. 35 - Modalità di spargimento

Il trasporto e lo spargimento del liquame, nel caso avvenga in pubblica via al di fuori del fondo di proprietà, deve essere effettuato con serbatoi muniti di apposito certificato di revisione.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, se lo spargimento avviene su fondi vicini ai centri abitati.

I liquami dovranno essere asportati in modo da non recare molestia, nel rispetto dell'igiene, del decoro e in orari stabiliti.

Terminato il trasporto delle deiezioni animali, nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interportuali e comunque di uso pubblico, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

ART. 36 - Orari di spargimento autorizzato

In ESTATE, nel periodo compreso tra il 15/5 e il 15/9:

- dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo su tutto il territorio comunale;
 - vicino ai centri abitati, con aratura immediata, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - fuori dai centri abitati, con aratura immediata, dalle ore 14.00 alle ore 11.00 del giorno successivo;
- In INVERNO, nel periodo compreso tra il 16/9 e il 14/5:
- vicino ai centri abitati dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - fuori dai centri abitati dalle ore 14.00 alle ore 11.00 del giorno successivo;

N.B. per centro abitato si intende quello definito come tale vigente dal codice della strada.

CAPO VIII°

Rispetto della sicurezza e della tranquillità

ART. 37 - Colture Agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si rendesse necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 38 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

È vietato bruciare erbe, stoppie e simili in luoghi abitati particolarmente in vicinanza di altre proprietà private, lungo vie pubbliche e lungo ferrovie fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente sui rifiuti (D. Lgs. 22/97).

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. I frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

È fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto, oli combustibili o quant'altro.

È fatto divieto di gettare carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti.

È severamente vietato bruciare naylon o derivati del naylon in quanto nocivi alla salute.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato che al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

CAPO IX°

Sanzioni

ART. 39 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato e non abbiano creato danni al Comune o a terzi, esse saranno punite con le sanzioni amministrative con importo compreso tra il minimo di € 100 e il massimo € 600.

Contro il provvedimento di accertamento o contestazione è ammesso il ricorso ad opposizione con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 40 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 64 L 142/90, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 41 - Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 42 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 43 - Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 39 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce o risarcisca il danno.

CAPO X°

Disposizioni transitorie

ART. 44 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 17 comma 33 e succ. della legge 15 maggio 1997 n. 127 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.

Per il 1° anno di applicazione del presente regolamento l'ammontare delle sanzioni e delle oblazioni previste sono ridotte del 50%

INDICE

CAPO I° - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ

- ART. 1 - Campo di applicazione del regolamento
- ART. 2 - Oggetto e finalità del servizio di Polizia Rurale
- ART. 3 - Competenze del servizio di Polizia Rurale
- ART. 4 - Poteri del Sindaco

CAPO II° - PASCOLO - CACCIA - PESCA

- ART. 5 - Pascolo degli animali
- ART. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo
- ART. 7 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie
- ART. 8 - Pascolo in ore notturne
- ART. 9 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO III° - CASE COLONICHE

- ART. 10 - Costruzioni di case coloniche
- ART. 11 - Igiene di case coloniche
- ART. 12 - Prevenzione incendi
- ART. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili
- ART. 14 - Regimazione acque piovane
- ART. 15 - Fognature
- ART. 16 - Stalle
- ART. 17 - Concimaie
- ART. 18 - Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

- ART.19 - Deflusso delle acque
- ART.20 - Espurgo di fossi e canali
- ART.21 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- ART.22 - Recisione di rami protesi e radici
- ART.22 bis - Formazione arboree lineari ed esemplari vegetali
- ART.23 - Aratura dei terreni
- ART.24 - Tombinature

CAPO V° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- ART. 25 - Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria
- ART. 26 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- ART. 27 - Cartelli per esche avvelenate
- ART. 28 - Tutela delle api e degli insetti pronubi

CAPO VI° - MALATTIE DEL BESTIAME

- ART. 29 - Obbligo di denuncia
- ART. 30 - Isolamento per malattie contagiose
- ART. 31 - Eliminazione di animali morti per malattie infettive
- ART. 32 - Igiene delle stalle

CAPO VII° - GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

- ART. 33 - Stoccaggio dei liquami
- ART. 34 - Divieto di spargimento
- ART. 35 - Modalità di spargimento
- ART. 36 - Orari di spargimento

CAPO VIII° - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 37 - Colture agrarie - Limitazioni

ART. 38 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO IX° - SANZIONI

ART. 39 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

ART. 40 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio

ART. 41 - Sequestro e custodia di beni

ART. 42 - Risarcimento danni

ART. 43 - Sospensione delle autorizzazioni

CAPO X° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 44 - Entrata in vigore del regolamento